

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1984

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni

(84/536/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 e del 1977 ⁽⁴⁾ sottolineano l'importanza del problema dell'inquinamento acustico e in particolare la necessità di agire sulle sorgenti più rumorose;

considerando che una disparità tra le disposizioni già applicabili o in corso di preparazione negli Stati membri in materia di limitazione delle emissioni sonore dei gruppi elettrogeni altera le condizioni di concorrenza e ha pertanto un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è dunque opportuno procedere in questo settore al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;

considerando che la direttiva 84/532/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili ⁽⁵⁾, ha definito, in particolare, la procedura di certificazione CEE; che, conformemente a tale diret-

tiva, è opportuno fissare le prescrizioni armonizzate applicabili alle varie categorie di attrezzature;

considerando che la direttiva 79/113/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle attrezzature e macchine per cantieri ⁽⁶⁾, modificata dalla direttiva 81/1051/CEE ⁽⁷⁾, ha definito in particolare il metodo da applicare per fissare i criteri acustici relativi ai gruppi elettrogeni;

considerando inoltre che, a causa dell'incidenza del rumore prodotto dai gruppi elettrogeni sull'ambiente, e, in particolare, sul benessere e sulla salute degli individui, è necessaria una progressiva e sensibile riduzione del livello di potenza acustica dei gruppi elettrogeni;

considerando che, allo scopo di limitare il disturbo causato dal rumore propagato nell'aria dai gruppi elettrogeni, è opportuno poter disciplinare il loro impiego in certe zone considerate particolarmente sensibili;

considerando che le prescrizioni tecniche devono essere adeguate rapidamente al progresso della tecnica; che a tal fine è opportuno prevedere l'applicazione della procedura contemplata dall'articolo 5 della direttiva 79/113/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica al livello di potenza acustica autorizzato dei gruppi elettrogeni utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile.

2. Si tratta di una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 84/532/CEE in appresso denominata «direttiva quadro».

⁽¹⁾ GU n. C 54 dell'8. 3. 1976, pag. 63.⁽²⁾ GU n. C 125 dell'8. 6. 1976, pag. 43.⁽³⁾ GU n. C 197 del 23. 8. 1976, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1, e GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.⁽⁵⁾ Vedi pagina 111 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁶⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 15.⁽⁷⁾ GU n. L 376 del 30. 12. 1981, pag. 49.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per gruppo elettrogeno ogni apparecchio comprendente un gruppo motore collegato a un generatore rotativo che produca, a regime continuo, una potenza elettrica.

Articolo 3

1. Gli organismi autorizzati rilasciano l'attestato di certificazione CEE ad ogni tipo di gruppo elettrogeno il cui livello di potenza acustica del rumore prodotto all'aperto, misurato nelle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 79/113/CEE, modificato dall'allegato I della presente direttiva, non supera i livelli di potenza acustica ammessi indicati nella seguente tabella:

Potenza elettrica del gruppo elettrogeno (P)	Livello di potenza acustica autorizzato in dB(A)/1 pW a decorrere	
	da 18 mesi dopo la notifica della direttiva	da 5 anni dopo la notifica della direttiva
$P \leq 2 \text{ kVA}$	104	102
$2 \text{ kVA} < P \leq 8 \text{ kVA}$	104	100
$8 \text{ kVA} < P \leq 240 \text{ kVA}$	103	100
$P > 240 \text{ kVA}$	105	100

2. Ogni domanda di attestato di certificazione CEE di un tipo di gruppo elettrogeno, per quanto concerne il livello di potenza acustica ammesso, deve essere corredata di una scheda informativa conforme al modello di cui all'allegato II.

3. Per ogni tipo di gruppo elettrogeno che certifica, l'organismo autorizzato compila tutte le rubriche dell'attestato di certificazione CEE il cui modello figura nell'allegato III della direttiva quadro.

4. La durata di validità degli attestati di certificazione CEE è limitata a cinque anni. Essa può essere prorogata di altri cinque anni se ne è fatta richiesta entro dodici mesi prima della scadenza dei primi cinque anni.

Tuttavia, dopo cinque anni dalla notifica della direttiva, gli attestati di certificazione CEE perdono la loro validità, a meno che non siano stati rilasciati per gruppi elettrogeni rispondenti al livello limite che entrerà in vigore a tale data.

5. In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva quadro, un gruppo elettrogeno munito di certificato di conformità stabilito in base ad un attestato di certificazione CEE relativo ai valori del primo periodo non può

più beneficiare dei vantaggi previsti dall'articolo in questione dopo cinque anni e mezzo dalla notifica della direttiva; il periodo di validità deve essere indicato sui certificati di conformità in questione.

6. Per ogni gruppo elettrogeno costruito conformemente al tipo provvisto di attestato di certificazione CEE, il fabbricante completa il certificato di conformità, il cui modello figura nell'allegato IV della direttiva quadro, nelle colonne corrispondenti alla certificazione CEE.

7. Su ogni gruppo elettrogeno costruito conformemente al tipo provvisto di certificazione CEE deve essere indicato, in modo visibile, ben leggibile e indelebile, il livello di potenza acustica, espresso in dB(A)/1 pW, garantito dal fabbricante e determinato alle condizioni di cui all'allegato I della presente direttiva, nonché il simbolo ϵ (epsilon). Il modello di questa indicazione figura nell'allegato III della presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri possono adottare provvedimenti per disciplinare l'impiego dei gruppi elettrogeni nelle zone che essi considerano come sensibili.

Articolo 5

Il controllo di conformità delle fabbricazioni al tipo certificato, di cui all'articolo 12 della direttiva quadro, è effettuato secondo le modalità tecniche fissate nell'allegato IV.

Articolo 6

Il Consiglio, entro diciotto mesi, delibera all'unanimità sulla riduzione dei livelli di emissione sonora che la Commissione presenterà quanto prima e comunque entro e non oltre cinque anni dall'adozione della presente direttiva.

Articolo 7

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 5 della direttiva 79/113/CEE, sono adottate:

- le modalità tecniche dell'allegato IV per il controllo della conformità delle fabbricazioni al tipo certificato;
- le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni degli allegati.

Articolo 8

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché i gruppi elettrogeni definiti all'articolo 2 possano essere immessi sul mercato solo se sono conformi alle disposizioni previste dalla presente direttiva e dalla direttiva quadro.

Articolo 9

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva alla scadenza di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica ⁽¹⁾ e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARRY

⁽¹⁾ La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 26 settembre 1984.

ALLEGATO I

METODO DI MISURAZIONE DEL RUMORE PRODOTTO ALL'APERTO DAI GRUPPI ELETTROGENI

SETTORE DI APPLICAZIONE

Il presente metodo di misurazione si applica ai gruppi elettrogeni. Esso stabilisce i procedimenti di prova per la determinazione del livello della potenza acustica di tali attrezzature ai fini della certificazione CEE e del controllo di conformità.

Questi procedimenti tecnici sono conformi alle prescrizioni contenute nell'allegato I della direttiva 79/113/CEE.

Tutti i punti dell'allegato I della direttiva 79/113/CEE valgono anche per i gruppi elettrogeni con le seguenti modifiche:

4. CRITERI DA TENER PRESENTE PER L'ESPRESSIONE DEI RISULTATI

- 4.1. Il criterio acustico ambientale per i gruppi elettrogeni è espresso dal livello di potenza acustica di questi ultimi.

6. CONDIZIONI DI MISURA

6.2. Funzionamento della sorgente sonora durante le misurazioni

- 6.2.1. Non va preso in considerazione.

- 6.2.2. Il gruppo elettrogeno deve essere utilizzato nelle condizioni indicate dal fabbricante. Esso deve funzionare a regime stabilizzato, erogando, su una resistenza non induttiva, a 3/4 di carico della potenza del gruppo, in kW, definita in base alla potenza nominale, in kVA, tenendo conto del fattore di potenza ($\cos \varphi$).

6.3. Luogo delle misurazioni

Il gruppo elettrogeno verrà collocato su un piano riflettente di cemento o di asfalto non poroso. I gruppi elettrogeni senza ruote, montati su un telaio supporto (skid), andranno collocati su cavalletti al di sopra del piano riflettente, salvo disposizioni contrarie date dal fabbricante per motivi inerenti alle condizioni di installazione.

6.4.1. Superficie di misura

La superficie di misura per l'esecuzione della prova deve essere un emisfero. Il centro dell'emisfero è la proiezione verticale sul piano riflettente del centro geometrico del gruppo elettrogeno. Il raggio deve essere di:

- 4 m, quando la dimensione maggiore del gruppo elettrogeno da provare è inferiore o uguale a 1,5 m;
- 10 m, quando la dimensione maggiore del gruppo elettrogeno da provare è superiore a 1,5 m, ma inferiore o uguale a 4 m;
- 16 m, quando la dimensione maggiore del gruppo elettrogeno da provare è superiore a 4 m.

Le coordinate dei punti di misura sono precisate nella tabella I dell'allegato I della direttiva 79/113/CEE.

- 6.4.2.1. L'asse delle x del sistema di coordinate, rispetto al quale sono fissate le posizioni dei punti di misura, è parallelo all'asse principale del gruppo elettrogeno.

7. ESECUZIONE DELLE MISURE

- 7.1.1. Soltanto il rumore di fondo è preso in considerazione per le correzioni.

7.1.5. *Presenza di ostacoli*

Per accertarsi che vengano rispettate le disposizioni del punto 6.3, terzo comma, dell'allegato I della direttiva 79/113/CEE, è sufficiente un controllo visivo in una zona circolare di raggio pari a 3 volte quello dell'emisfero di misura il cui centro coincida con quello dell'emisfero.

7.2. **Misura del livello di pressione acustica L_{pA}**

Se i livelli di pressione acustica nei punti di misura sono determinati basandosi sui valori indicati da un fonometro, tali valori devono essere almeno cinque e rilevati a intervalli regolari.

8. **UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI**

8.2. Non va preso in considerazione.

8.6.2. Tenuto conto del punto 6.3, il punto 8.6.2 non va preso in considerazione e $C = 0$.

ALLEGATO II

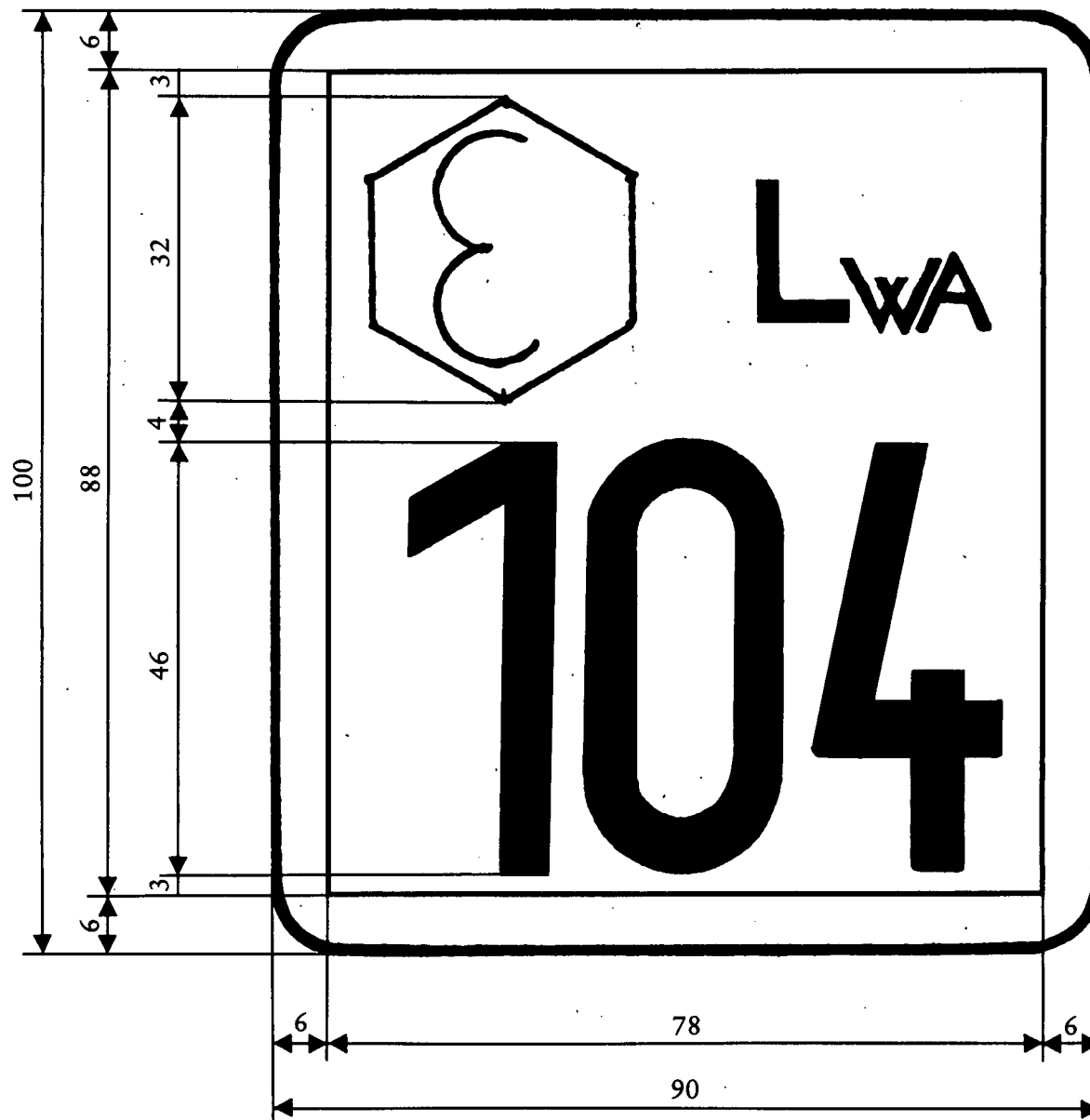
MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA, RIGUARDANTE UN TIPO DI GRUPPO
ELETTOGENO, DA FORNIRE PER LA CERTIFICAZIONE CEE

1. **Dati generali**
 - 1.1. Nome e indirizzo del costruttore:
 - 1.2. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:
 - 1.3. Marchio (ragione sociale):
 - 1.4. Denominazione commerciale:
 - 1.5. Tipo:
2. **Dimensioni del gruppo elettrogeno**
 - 2.1. Lunghezza: m
 - Larghezza: m
 - Altezza: m
 - Massa: kg
 - 2.2. Presentazione del gruppo: telaio supporto (skid) — rimorchio — altro ⁽¹⁾
3. **Funzionamento**
 - 3.1. *Funzionamento del motore*
 - 3.1.1. Marca e tipo:
 - 3.1.2. Energia utilizzata: benzina, gasolio, gas ⁽¹⁾
 - 3.1.3. Velocità di rotazione: giri/min
 - 3.2. *Funzionamento del generatore*
 - 3.2.1. Marca e tipo:
 - 3.2.2. Velocità di rotazione: giri/min
 - 3.2.3. Potenza a regime continuo:
 - potenza apparente (kVA):
 - potenza effettiva (kW):
 - 3.2.4. Natura della corrente: alternata — monofase — trifase — continua — ecc. ⁽¹⁾
 - 3.2.5. Tensione: tra fasi — tra fase e neutro — ecc. ⁽¹⁾
 - 3.2.6. Frequenza della corrente: Hz
4. Allegare la nota descrittiva commerciale, se esiste.

⁽¹⁾ Cancellare la menzione utile.

ALLEGATO III

MODELLO DI INDICAZIONE DEL LIVELLO DI POTENZA ACUSTICA



ALLEGATO IV

MODALITÀ TECNICHE PER IL CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELLA
FABBRICAZIONE AL TIPO CERTIFICATO

Il controllo della conformità della fabbricazione al tipo certificato è eseguito, se possibile, per sondaggio.